

QUESITO N.1

CONTROLLO CONGUAGLIO INDENNITA' DI MATERNITA'.

Gli intermediari intervenuti hanno sollevato perplessità in riferimento all'utilizzo, da parte dell'Istituto, a decorrere da luglio 2008, della retribuzione teorica del mese precedente l'inizio dell'evento di maternità come base di calcolo sulla quale determinare l'importo realmente spettante a ciascun lavoratore (come noto, la comunicazione di tale valore è adempimento obbligatorio a carico della ditta in fase di composizione del flusso UNIEMENS).

In proposito si è fatto rilevare quanto disposto del MSG . n. 8821 del 30/05/2013, che esplicitamente indica la retribuzione teorica quale base di calcolo della reale indennità spettante. Si è inoltre evidenziato che la medesima disposizione prevede che qualora l'operatore rilevi una notevole difformità tra la retribuzione teorica utilizzata dall'applicativo e quella presente nelle buste paga dei lavoratori, potrà effettuare una valutazione del caso utilizzando, se corretti, i dati delle buste-paga.

Tale metodologia è stata sempre rispettata dalla Sede nei confronti avuti, con appuntamenti dedicati, con aziende e consulenti.

QUESITO N.2

GESTIONE SEPARATA - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CIVILI per tardiva presentazione della denuncia in assenza di versamento nei termini previsti dall'art.116, comma 8, lettera b) della L. n. 388/2000.

Si è chiarito agli intervenuti che la norma citata prevede l'applicazione degli interessi moratori " qualora la denuncia sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste ... e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi , SEMPRECHE' IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI O PREMI SIA EFFETTUATO ENTRO 30 GIORNI DALLA DENUNCIA STESSA ..."

Nelle fattispecie sottoposte all'esame della Sede si è sempre constatata l'inosservanza del versamento nei termini di gg.30 a seguito di tardiva ma utile presentazione della denuncia. Ciò ha impedito l'applicazione dei soli interessi moratori.